

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 2289

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TESSITORE, ACCIARINI, PAGANO,
FRANCO Vittoria, MODICA, MONTICONE e COMPAGNA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2003

Celebrazione del VI Centenario dell’Università
degli Studi di Torino

ONOREVOLI SENATORI. - È diventata oramai prassi diffusa l'adozione di strumenti legislativi per consentire il sostegno dello Stato alla celebrazione di importanti ricorrenze delle Università della Repubblica. Tra queste la più praticata è la sottolineatura delle ricorrenze centenarie delle Università di più antica e prestigiosa tradizione.

È certo che l'intervento del legislatore deve avvenire con cautela e piena certezza della rilevanza dell'evento da celebrare, tenendo conto di date e fatti certi, che riguardino specificamente le strutture universitarie, ovvero quelle istituzioni che, in età medievale, quando nacquero le attuali università, venivano chiamate *Studia generalia* per sottolineare la finalità e la capacità di perseguire la *universitas studiorum*.

Non è dubbio che tra le più importanti ed antiche di tali università, vi sia quella di Torino, nata all'inizio del XV secolo per iniziativa del principe Ludovico di Savoia-Acaja e riconosciuta da una bolla pontificia di Papa Benedetto XIII nel 1404. Dunque, nel 2004 ricorre il VI centenario dalla fondazione della Università torinese.

Localizzata in origine nel centro della città, tra le attuali via Garibaldi e via San Francesco, l'Università di Torino si distinse subito per gli studi giuridici, teologici e medici, conseguendo notorietà tale da consentirle di attrarre docenti e studenti di valore. Basti ricordare che a Torino, il 4 settembre 1506, si laureò Erasmo da Rotterdam. Tra il 1430 e il 1452, gli originari studi di diritto, teologia e medicina vennero rafforzati con la costituzione dei Collegi dei teologi, dei medici, e dei giuristi. Con il 1700, dopo periodi di crisi per le guerre, l'occupazione francese, epidemie, e così via, l'Università torinese avviò un periodo fecondo, anche grazie ad una

serie di interventi edilizi (l'edificazione nel 1721 dell'attuale sede di Via Po) che ne consentirono una razionale organizzazione. Ulteriormente sviluppatasi nel decennio napoleonico, l'Università di Torino ha conosciuto un considerevole incremento con la legge Casati del 1859 che pose le basi dell'ordinamento scolastico ed universitario del regno sabaudo e successivamente dell'intero paese, a cui fu estesa dopo la unificazione nazionale. Una funzione importante venne riservata all'Università di Torino quando questa città fu capitale del nuovo Regno, senza che lo spostamento della capitale comportasse riflessi negativi sull'Ateneo, il quale, per buona parte del XIX secolo, fu seconda università del Regno, dopo quella di Napoli, per l'alto numero degli studenti (oltre 8000).

Nell'Ottocento l'Ateneo ha conosciuto un periodo fruttuoso in vari campi del sapere, da quello scientifico-tecnologico (e basti fare i nomi di Avogadro, Piana, Sobrero, Menabrea, Peano) a quello medico (basti ricordare Moleschott, Bizzozero, Forlanini, Barroncito, Lombroso), a quello umanistico (basti citare Peyron, Flechia, D'Ovidio, Graf, Renier, Novati). Lo sviluppo è cresciuto nel Novecento, quando possono ricordarsi docenti come Einaudi, G. De Sanctis, Solari, Bonfante, Abbagnano, Pareyson, Bobbio e molti altri. Oggi l'Università di Torino è una delle maggiori d'Italia, anche grazie ai rapporti internazionali, la qualità dei docenti, il numero degli studenti, le strutture organizzative volte a favorire sia la ricerca di base sia *business oriented*, articolata grazie a corsi interagenti con le imprese e con il territorio.

Va inoltre sottolineato il vasto programma di interventi per il miglioramento dei servizi, con ristrutturazioni e nuove acquisizioni edilizie, e per il potenziamento della ricerca,

con accordi di programma per la creazione di istituti specializzati, ad esempio in diagnostica oncologica molecolare, e di musei scientifici (da quello storico di antropologia criminale a quello di anatomia umana).

Per tutte queste ragioni, oltre ad altre qui neppure accennate, appare pienamente giusti-

ficato un intervento di sostegno tale che consenta all'Università torinese di celebrare il proprio centenario dalla fondazione con un programma equilibrato di iniziative storico-celebrative e strutturali in grado di favorire l'ulteriore sviluppo della prestigiosa sede accademica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. In occasione della ricorrenza del VI centenario dalla fondazione, è concesso all'Università degli Studi di Torino un contributo straordinario di euro 3.500.000 per l'anno 2003 e di euro 4.000.000 per l'anno 2004.

Art. 2.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è destinato, a cura degli organismi previsti dalla presente legge, a promuovere:

a) iniziative celebrative del VI centenario attraverso la pubblicazione di ricerche attinenti alla storia dell'Ateneo nel contesto della storia culturale e civile della città di Torino, della regione Piemonte e dell'Italia; l'organizzazione di seminari e incontri di studio attinenti al tema oggetto della presente legge;

b) iniziative relative a rapporti internazionali con centri scientifici europei ed extra-europei anche attraverso scambi di docenti e studenti;

c) la costituzione di borse di studio a favore di studenti meritevoli e di professori visitatori;

d) il recupero, il restauro, il riordino, l'acquisizione di strutture edilizie in grado di migliorare i servizi erogati dall'Ateneo a favore degli studenti, per migliorare la didattica, per sistemare archivi, biblioteche e musei;

e) l'organizzazione di iniziative artistiche, musicali, teatrali e simili anche aperte alla città e alla regione.

Art. 3.

1. L'Università di Torino agisce attraverso un comitato organizzatore per le celebrazioni del VI centenario, presieduto dal rettore e composto secondo le forme e le modalità deliberate dagli organi di governo dell'Ateneo.

2. È costituito un comitato d'onore del quale fanno parte, accanto a studiosi di chiara fama, personalità autorevoli del Governo nazionale, regionale, comunale e provinciale.

Art. 4.

1. Il comitato organizzatore di cui all'articolo 3, comma 1, provvede a dare esecuzione ai programmi definiti dagli organi previsti dall'atto costitutivo e statutario, nel rispetto della normativa vigente.

2. L'Ateneo trasmette al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al termine dell'anno centenario, una dettagliata e documentata relazione delle spese sostenute e dei risultati conseguiti con il contributo finanziario di cui all'articolo 1.

Art. 5.

1. Nella determinazione dei progetti di utilizzazione del contributo di cui all'articolo 1 il comitato organizzatore provvede a destinare non meno del 60 per cento delle risorse ad investimenti di carattere strutturale.

Art. 6.

1. Il contributo di cui all'articolo 1 è iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere trasferito al bilancio dell'Università degli Studi di Torino.

2. Le somme non impegnate per le finalità di cui all'articolo 2 sono versate in apposita

unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a euro 7.500.000, in ragione di euro 3.500.000 per il 2003 e di euro 4.000.000 per il 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

